CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **353/1987** (ECLI:IT:COST:1987:353)

Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Udienza Pubblica del 29/09/1987; Decisione del 15/10/1987

Deposito del **29/10/1987**; Pubblicazione in G. U. **11/11/1987**

Norme impugnate: Massime: **3590**

Atti decisi:

N. 353

ORDINANZA 15-29 OTTOBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, come modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore), del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 31 dicembre 1986 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Fioraso Angelo e Contro' Mario ed altra, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/1.a ss. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 31 dicembre 1986 (comunicata il 9 febbraio e notificata il 26 marzo del 1987; pubblicata nella G.U. n. 22/155 del 27 maggio 1987 e iscritta al n. 190 R.O. 1987) nel giudizio civile promosso da Fioraso Angelo contro Contro' Giovanni e la s.p.a. Lloyd Internazionale per ottenere il risarcimento dei danni da esso attore patiti nell'incidente stradale avvenuto il 4 agosto 1984 in Torino, il Pretore di Torino ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3, 24 co. 1 e 2, 102 co. 2 e 106 co. 2 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2909 c.c., 324 e 113 co. 2 (come modificato dall'art. 3 l. 30 luglio 1984, n. 399) c.p.c.;

che l'Avvocatura generale dello Stato intervenuta, nell'assenza delle parti del giudizio a quo, per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto 8 giugno 1987, depositato il successivo 13, ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, infondata la questione;

che nella pubblica udienza del 29 settembre 1987, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Stato D'Amato si è rimesso allo scritto.

Considerato che, mancata l'alligazione nel giudizio di merito del testo della sentenza 6 marzo 1986 con la quale il Giudice conciliatore di Torino - Sez. V - aveva condannato il Fioraso all'immediato pagamento a favore dell'attore Contro' della complessiva somma di lire 650.000 oltre gli interessi legali dal di' della pronuncia all'effettivo saldo e delle spese di causa alla Corte, alla quale non è stato esibito il testo della sentenza del Giudice conciliatore di Torino, non si consente di verificare se il Giudice conciliatore abbia esercitato il potere di giovarsi dell'equità e, pertanto, difetta allo stato la base concreta del sospetto d'incostituzionalità, ravvisato dal Pretore in ciò che sentenze rese dal Conciliatore non vincolino con l'autorità del giudicato sostanziale altri giudici astretti all'applicazione dello stretto diritto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino che ha sollevato l'incidente iscritto al n. 190 R.O. 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.